

Amministrazione Provinciale di Campobasso

Via Roma, 47
Campobasso (CB)

Schema di Polizza
RC PATRIMONIALE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER
PERDITE PATRIMONIALI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Broker	Il Broker affidatario del servizio da parte della Provincia di Campobasso: A.T.I. Assidea & Delta Srl / Aon SpA
Contraente	Amministrazione Provinciale di Campobasso
Assicuratore	La compagnia di assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dall'Ente Contraente agli assicuratori.
Sinistro	La comunicazione scritta agli assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno	Un qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danno patrimoniale	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali.
Risarcimento	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro..
Massimale	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è

	fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato..

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER
PERDITE PATRIMONIALI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI
AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

CONDIZIONI DI GARANZIA

GARANZIA BASE

Art. 1 – Destinatari dell'assicurazione

Destinatari della presente copertura assicurativa, di seguito denominati Assicurati, sono i soggetti indicati nella scheda di copertura allegata, in servizio o in carica presso l'Amministrazione contraente nel corso della durata del contratto.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, la copertura assicurativa si intenderà operante a favore di coloro che ne fanno le veci, o che ricoprono il posto in via temporanea.

Art. 2 – Oggetto dell'assicurazione

A) Responsabilità civile verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Amministrazione Contraente, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

B) Responsabilità civile verso terzi - Ente Assicurato

L'Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi s'intende prestata anche a favore dell'Amministrazione Contraente in caso di sinistro causato nell'esercizio delle attività svolte dagli assicurati di polizza per le quali l'Amministrazione medesima sia civilmente responsabile a norma di legge, ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati o a seguito della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla sussistenza o meno della Responsabilità Amministrativa – Contabile.

Art. 3 – Garanzia retroattiva ed ultrattiva / periodo di efficacia

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto **e nei cinque antecedenti**, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) entro i cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto, e comunque entro i cinque anni

dalla cessazione dalla carica e/o dalla funzione svolta, se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale.

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;
- b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto disciplinato all'art. 13 delle condizioni contrattuali in relazione all'adesione facoltativa da parte dei singoli per l'estensione "colpa grave";
- c) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
- d) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
- e) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione contraente, in altri organi collegiali;
- f) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- g) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- i) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art. 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- j) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- k) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente di qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:
 - 1) Guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere.
 - 2) Qualsiasi atto di terrorismo;

Ai fini di questa clausola, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli

esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazioni/i o Governo/i.

Con questa clausola si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti (1) e (2).

Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa clausola, qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa clausola non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- 1) la responsabilità amministrativa e contabile, salvo quanto disciplinato all'art. 13 delle condizioni contrattuali in relazione all'adesione facoltativa da parte dei singoli;
- 2) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o l'Amministrazione contraente abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato,
- 4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

Art. 5 - Massimale

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella scheda di copertura, per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

ESTENSIONI DI GARANZIA

Fermo quanto previsto dalla "Garanzia Art. 2 lett.A)" e nell'ambito dei massimali convenuti di cui al punto Art. 5, per gli Assicurati specificati nella scheda di copertura allegata valgono anche le seguenti ulteriori garanzie.

Art. 6 – RC professionale dei dipendenti tecnici

La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità professionale in capo al dipendente tecnico per danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di:

- progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e/o integrazioni, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo;
- "responsabile unico del procedimento" di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e relativo regolamento di attuazione, approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, nella norma vigente;
- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- verifica e validazione dei progetti ex L. 109/94 e s.m.i., nella norma vigente.

e comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi.
Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
4. La copertura assicurativa può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progettata stabilito dalla vigente normativa.

In tal caso l'Assicuratore si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni progettazione esecutiva secondo lo schema di cui al Decreto Ministeriale n. 123 del 12.3.2004.

Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

Le "ESTENSIONI DI GARANZIA" non sono operanti:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. 7 – Attività di cui al d. lgs. N° 626/1994

La copertura assicurativa vale anche per le responsabilità facenti capo agli Assicurati per effetto della posizione, degli incarichi e/o mansioni attribuiti loro ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; in tal caso sono compresi anche i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8 – Contarenza - Legittimazione

Il presente contratto viene stipulato dall'Amministrazione contraente ex art. 1891 del Cod. Civ. per conto degli Assicurati.

L'Amministrazione contraente assume, pertanto, la veste di contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con espresso consenso degli assicurati stessi, anche se non formalmente dichiarato.

Art. 9 – Costituzione del premio

Il premio viene conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per il numero degli Assicurati rientranti in ciascuna delle categorie funzionali riportate nell'allegata "scheda di copertura".

Art. 10 – Regolazione del premio

Qualora nella scheda di copertura allegata alla presente polizza i destinatari dell'assicurazione siano indicati soltanto numericamente e per singole categorie/tipologie funzionali o di carica e costituiscono la totalità degli appartenenti a tali categorie/tipologie:

- la copertura è estesa automaticamente anche ad altri, nuovi, soggetti rientranti nelle medesime categorie/tipologie;
- il premio complessivo è pertanto soggetto ad una regolazione pro-rata, calcolata sulla base dei dati consuntivi comunicati dall'Amministrazione contraente alla scadenza del contratto. Tale comunicazione dovrà essere fatta, anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni;
- eventuali riduzioni del numero degli Assicurati intervenute nel corso del periodo assicurativo non comportano il venir meno della copertura fino alla scadenza dello stesso periodo, secondo quanto normato dal precedente punto Art. 3, e pertanto ciò non comporterà alcun conguaglio. Eventuali sostituzioni di Assicurati che non producano variazioni numeriche o di categoria/tipologia di appartenenza, non comportano variazione del premio;
- l'Amministrazione contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, la cui identificazione avverrà attraverso la documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione stessa.

Qualora l'Amministrazione contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, l'Assicuratore riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Art. 11 - Limiti e sottolimiti di indennizzo

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di altri limiti e/o sottolimiti di risarcimento rispetto al Massimale previsto. Tuttavia la garanzia potrà essere assoggettata a limiti di risarcimento e/o sottolimiti di risarcimento - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 12 - Franchigia e/o scoperto

Il presente Schema di polizza non prevede l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società.

Tuttavia l'indennizzo potrà essere pagato dalla Società previa detrazione di una franchigia e/o di uno scoperto - per annualità assicurativa e/o per singolo sinistro - in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale.

Art. 13 – Disciplina adesione facoltativa per colpa grave e responsabilità amministrativa e contabile

A fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun assicurato la presente assicurazione si intende estesa:

- 1) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati dall'assicurato all'Amministrazione Contraente, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- 2) alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione ad atti, fatti od omissioni commessi con colpa grave di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. (escluso dolo).

Per aderire alla presente estensione di garanzia l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo d'Adesione ed inviarlo all'Assicuratore per il tramite del Broker incaricato - a mezzo fax o lettera raccomandata, e corrispondere il relativo premio, entrambi anche per il tramite dell'Amministrazione.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

1. dalle ore 24 del giorno di decorrenza del presente contratto per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale, salvo la possibilità di recedere dal contratto ad ogni singola scadenza annuale.
2. Dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al (60 giorni dalla decorrenza) ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale, salvo la possibilità di recedere dal contratto ad ogni singola scadenza annuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione colpa grave oltre la data del (60 giorni dalla decorrenza) non sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli assicurati di cui alla lettera 2.), la garanzia è inoltre operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente appendice e riferita a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) antecedenti la copertura dell'appendice stessa.

Se il Contraente non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (1. e 2.), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della polizza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all'estensione colpa grave ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per la

prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/360 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data facoltà di aderire alla convenzione a tutti i dipendenti che non l'abbiano fatto in precedenza, a condizione che gli stessi risultino assicurati per la garanzia base e che venga trasmesso agli Assicuratori il modulo di adesione entro 30 gg. prima della suddetta scadenza, con le modalità previste dalla polizza e per l'intera durata contrattuale. La copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza dell'annualità assicurativa e dalla suddetta data sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Art. 14 – Pagamento del premio – termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 23, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società anche a mezzo fax ed anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 23.

Art. 15 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 dal 31.12.2007 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2010. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza

Art. 16 – Recesso dal contratto

Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.

In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 17 – Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.

Successivamente alla denuncia, l'Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza, o al broker di cui all'art. 23, tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia

Art. 18 – Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Amministrazione contraente che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

Art. 19 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore e nei termini dell'art.1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Qualora sia stato corrisposto dall'Assicurato il premio riferito alla responsabilità amministrativa e contabile e per "colpa grave" (adesione facoltativa con premio a carico di ciascun assicurato persona fisica), a parziale deroga di quanto previsto al 3° paragrafo che precede, la garanzia è operante anche per le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti.

Art. 20 – Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione contraente.

Art. 22 – Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

Art. 23 – Gestione del contratto

L'Ente ha conferito incarico di brokeraggio, ai sensi D. Lgv 209/2005 all'ATI ASSIDEA&DELTA Srl / AON SpA, Via Insorti d'Ungheria 26, 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114, e-mail info.campobasso@assideadelta.it), in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurativi al n. 0348/S, il ruolo di cui al D. Lgv 209/2005 (ex Legge 792/84) relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite il suddetto Broker e che detto pagamento è liberatorio per l'Ente.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

Condizioni di garanzia

- Art.3 - Periodo di efficacia retroattivo ed ultrattivo della garanzia

- Art.4 - Esclusioni

Condizioni contrattuali

- Art. 16 - Recesso dal contratto

- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

- Art. 22 - Territorialità e giurisdizione

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Scheda di copertura – Premio a carico Ente

Destinatari dell'Assicurazione	Massimale pro-capite	Garanzie	Numero Assicurati	Premio lordo unitario	Premio lordo totale
Presidente	1.500.000,00	A) Base	1		
Assessori	1.500.000,00	A) Base	8		
Dirigenti Amministrativi	1.500.000,00	A) Base B) d.lgs 626	8		
Dirigente Settore Tecnico	1.500.000,00	A) Base B) RC Professionale	3		
Premio annuo lordo totale				euro	

Condizioni economiche inerenti l'estensione facoltativa ex art. 13 delle Condizioni contrattuali

Destinatari dell'assicurazione	Massimale pro-capite	Garanzie prestate	Premio lordo unitario estensione facoltativa alla colpa grave e responsabilità amministrativa-contabile
Presidente	1.500.000,00	A) Base	
Assessori	1.500.000,00	A) Base	
Dirigenti Amministrativi	1.500.000,00	A) Base B) d.lgs 626	
Dirigenti Settore Tecnico	1.500.000,00	A) Base B) RC Professionale	

Appendice n.ro 1

Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, Legge 109/94

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al D.M. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Contraente/Assicurati (Dipendente/i incaricato/i della progettazione)	C.F.
//	

Stazione appaltante	Sede
//	

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
//	

Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
//	

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata 10% costo compl. previsto opera
//	

Data inizio copertura assicurativa Vedi art. 6 lettera a)	Data cessazione copertura assicurativa Vedi art. 6 lettera b)
---	---

Condizioni economiche

Durata lavori	Tasso sul valore delle opere
Lavori fino a 12 mesi pro mille
Lavori fino a 18 mesi pro mille
Lavori fino a 24 mesi pro mille
Lavori fino a 36 mesi pro mille
Premio minimo per certificato	

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL
DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI**

DEFINIZIONI

Assicurato:	<i>le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo</i>
Assicurazione:	<i>il contratto di assicurazione;</i>
Contraente:	<i>il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;</i>
Esecutore dei lavori:	<i>il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;</i>
Franchigia:	<i>la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato;</i>
Indennizzo/Risarcimento:	<i>la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;</i>
Legge:	<i>la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;</i>
Luogo di esecuzione delle opere:	<i>il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;</i>
Opere:	<i>le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;</i>
Premio:	<i>la somma dovuta dal contraente alla Società quale controprestazione a fonte del rilascio dell'assicurazione;</i>
Progettista dei lavori:	<i>il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;</i>
Regolamento:	<i>il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;</i>
Scheda Tecnica:	<i>la scheda obbligatoria annessa alle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;</i>
Scoperto:	<i>la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'assicurato;</i>
Sinistro:	<i>il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;</i>
Società / Assicuratore:	<i>l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;</i>
Somma assicurata o massimale:	<i>l'importo massimo della copertura assicurativa;</i>
Stazione appaltante o Committente:	<i>le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.</i>

Norme che regolano l'assicurazione

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art.2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art.3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16. (Obblighi dell'assicurato / Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;*
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;*
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.*

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art.4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art.5 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;*
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;*
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;*

- d) *relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.*

Art.6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) *decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato / Contraente), primo comma;*
b) *cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;*
c) *qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.*

Art.7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art.8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art.9 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art.10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione,

riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13 - Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 14 - Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione), lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero al Broker al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

Art. 24 - Gestione del contratto

L'Ente ha conferito incarico di brokeraggio, ai sensi D. Lgv 209/2005 all'ATI ASSIDEA&DELTA Srl / AON SpA, Via Insorti d'Ungheria 26, 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114, e-mail info.campobasso@assideadelta.it), in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente. Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta all'Albo dei Mediatori di Assicurativi al n. 0348/S, il ruolo di cui al D. Lgv 209/2005 (ex Legge 792/84) relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite il suddetto Broker e che detto pagamento è liberatorio per l'Ente.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.:

- *Art. 1 Oggetto dell'assicurazione*
- *Art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione*
- *Art. 8 Massimale di assicurazione*
- *Art. 12 Dichiarazioni*
- *Art. 24 Gestione del contratto*

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'
